



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE
“FONTE DOLOMITI”
Valli del Pasubio (VI)
L.R. n.40 del 10/10/1989

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua minerale denominata “FONTE DOLOMITI”, sita in comune di Valli del Pasubio (VI), è stata rilasciata originariamente con Decreto Prefettizio n. 9365 del 11/06/1958 su un’area di 4.40.00 Ha (quattro ettari e quaranta are). Successivamente, la superficie è stata modificata dalla D.G.R. n. 2923 del 11/06/1980, che ha accordato un ampliamento della concessione portandola a 18.31.25 (diciotto ettari, trentuno are e venticinque centiare) ed in seguito dalla D.G.R. n. 1274 del 09/05/2003 che ha rilasciato un ampliamento della concessione stabilendone la nuova superficie in 19.28.00 Ha (diciannove ettari e ventotto are).

Lo stato attuale delle pertinenze consiste in nr. 3 captazioni di acqua minerale.

Con Decreto di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante, la titolarità della concessione sopracitata è stata trasferita alla società Acque Minerali d’Italia S.p.A. con sede in via Inverigo, 2 a Milano – C.F. 04848000156.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare Acque Minerali d’Italia S.p.A subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua minerale da imbottigliamento.

L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l’autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.lgs. 117/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all’art.5 del D.lgs. 117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l’applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull’area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia (Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, vincoli previsti da: P.T.R.C., P.T.P., Rete Natura 2000, ecc.).

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale contestualmente al programma annuale dei lavori (P.A.L.) o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento di imbottigliamento mediante idonee tubature e pertinenze. E’ quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell’articolo dell’art.27 della L.R. 40/1989, l’atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell’Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell’art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque minerali.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'art.52 ed effettuando almeno ogni 1 (uno) anno, in applicazione dell'articolo 17 della stessa L.R. 40/1989, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche delle acque captate. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'art.24 ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi e/o captazioni dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Art. 4 – Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni e/o captazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D. Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Direzione regionale competente in materia di acque minerali su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. pozzi e/o captazioni vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche atte ad attestare la corretta funzionalità dell'opera, nonché al mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzia per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica, dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite cementazione dal basso verso l'alto con spesa a carico del concessionario;
2. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D. Lgs. n. 624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
3. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della legge n. 464 del 04/08/1984;
4. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art. 62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
5. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
6. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato dovrà essere inviata alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato;
7. durante la perforazione di nuovi pozzi, dovranno essere consentite ed agevolate, tutte le ricerche, il prelievo dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione regionale competente in materia di acque minerali o da personale dalla stessa incaricato;
8. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;

9. durante la perforazione dovrà essere tenuto un “giornale di sonda”, così come previsto dall’art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Direzione;
10. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
11. qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione regionale competente in materia di acque minerali, al fine di eliminare detti effetti, ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
12. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l’ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
13. l’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
14. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione regionale competente in materia di acque minerali, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
15. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l’analisi del “cutting” e dovrà esserne conservato un campione prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
16. il concessionario dovrà altresì inviare alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l’avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l’andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell’opera, redatto ai sensi del comma 11 dell’art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.);
17. lo scarico dell’acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall’art. 102 del D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli artt. 34-35 del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.).

Art. 5 – Disposizioni ambientali

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all’interno della concessione in essere, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell’inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti florofaunistiche presenti;
- durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;

- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'art.33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà, con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Direzione Difesa del Suolo e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 1 (uno) anno, per le acque minerali da imbottigliamento;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
- presentare alla Regione Veneto, entro tre mesi dalla consegna del presente decreto, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento

dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessionario, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'art.49 dalla Direzione Difesa del Suolo e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, al quale è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)